



Corte IV
D-3742/2006
{T 0/2}

Sentenza del 12 ottobre 2009

Composizione

Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico,
con l'approvazione del giudice Gérard Scherrer;
cancelliera Chiara Piras.

Parti

A. _____, Niger,
ricorrente,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),
Quellenweg 6, 3003 Berna,
autorità inferiore.

Oggetto

Asilo ed allontanamento;
decisione dell'UFM del 30 agosto 2004 / N (...).

Fatti:**A.**

Il 10 dicembre 2003, l'interessato – cittadino nigerino, originario di B._____ – ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 dicembre 2003 e del 23 gennaio 2004) di essere espatriato a causa del suo ruolo in seno alla "C._____", per la quale avrebbe organizzato tre scioperi. Nel corso del terzo sciopero, avvenuto il (...), sarebbe intervenuta la polizia, arrestando quattro dei suoi compagni. L'interessato sarebbe riuscito a fuggire e nascondersi per un'ora. In seguito, sarebbe rientrato a casa, dove avrebbe appreso dai suoi cugini che la polizia lo avrebbe cercato. Per paura di essere arrestato, avrebbe lasciato B._____ e si sarebbe condotto a D._____ dai suoi genitori, recandosi dopo un giorno a E._____, dove avrebbe trascorso due settimane. Dopodiché avrebbe proseguito il proprio viaggio passando per il Benin ed il Togo, dove si sarebbe imbarcato su un aereo per Ginevra, facendo scalo a F._____ (Francia).

B.

Il 30 agosto 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM) ha respinto la domanda d'asilo dell'interessato. Nello stesso tempo, ha pronunciato l'allontanamento di quest'ultimo dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Niger.

C.

Il 17 settembre 2004, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la citata decisione dell'UFM, presentando un documento attestante l'allegata appartenenza alla C._____. Ha chiesto l'annullamento del provvedimento litigioso ed il riconoscimento della qualità di rifugiato. Inoltre, ha presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento a copertura delle spese processuali e del relativo anticipo.

D.

Con decisione incidentale del 18 ottobre 2004, la CRA ha respinto, per i motivi ivi indicati, la surriferita domanda d'assistenza giudiziaria ed ha invitato il ricorrente a versare, entro il 2 novembre 2004, un anticipo

di CHF 600.- (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso di decorso infruttuoso del termine.

E.

Il 25 ottobre 2004, l'interessato ha tempestivamente effettuato il richiesto versamento.

F.

Con scritto del 14 giugno 2006, l'autore del gravame ha versato agli atti come mezzi di prova, oltre a due tessere di membro per gli anni 2000 e 2001 dell'G._____, due scritti del (...) rispettivamente (...) dell'H._____ attestanti, in sostanza, la partecipazione del ricorrente all'unione studentesca indicata ed alle manifestazioni sindacali, nonché il suo impegno politico nelle varie organizzazioni.

Diritto:

1.

1.1 Il Tribunale amministrativo federale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d cpv. 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

1.2 Questo Tribunale osserva altresì che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).

1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della LAsi riguardanti la modifica del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.

1.4 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

2.

V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1, all'art. 50 e all'art. 52 PA.

3.

3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4.

Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso.

5.

Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha sottolineato la mancanza di dettagli nel racconto del ricorrente, nonché la natura sbrigativa, stringata e generica delle sue affermazioni, ritenendo, di conseguenza, i motivi d'asilo presentati dall'insorgente come inverosimili. Egli non sarebbe, infatti, stato in grado di descrivere dettagliatamente il proprio ruolo in seno alla C._____, affermando, da un lato, di essere membro attivo e di organizzare delle manifestazioni, dall'altro lato, di occuparsi del reclutamento delle persone che potrebbero difendere la causa della summenzionata organizzazione. Inoltre, il racconto dei fatti accaduti il (...) sarebbe generico ed inconsistente e privo di dettagli sul proprio comportamento. Per di più, l'UFM ha rilevato l'incomprensibilità delle allegazioni presentate solo in corso di seconda audizione in merito ad una seconda visita della polizia a casa del ricorrente il giorno dopo la manifestazione. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto che, in caso di un rientro in Patria, il ricorrente non rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art.

3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.

6.

6.1 Nel gravame, l'insorgente ha rilevato di essere stato membro della C._____ e di avere assistito, durante la manifestazione del (...), a degli scontri tra la polizia ed i suoi compagni, fermati in seguito dalle forze armate. Egli sarebbe riuscito a nascondersi e rientrando a casa, avrebbe appreso di essere stato ricercato dalla polizia. Per paura di subire la stessa sorte dei suoi compagni, avrebbe deciso di lasciare la città. L'insorgente ha, altresì, ritenuto le proprie affermazioni tutt'altro che infondate, presentando, come mezzo di prova dell'autenticità del suo racconto, l'originale di un certificato di servizio sindacale rilasciato il (...) dalla C._____, il quale testimonierebbe la propria attività presso tale organizzazione. Di conseguenza, tornando in Niger, si esporrebbe al rischio di essere arrestato dalla polizia, senza possibilità di un equo processo, rischiando così di essere imprigionato per tanti anni.

6.2 Nello scritto del 14 giugno 2006, l'insorgente ha ritenuto che i documenti presentati attesterebbero, in maniera inequivocabile, la sua partecipazione effettiva e costante all'Unione studentesca nonché a manifestazioni sindacali ed il suo impegno politico nelle varie organizzazioni. Inoltre, egli ha ribadito il pericolo attuale serio e concreto per la sua incolumità in caso di rientro in patria.

7.

7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).

8.

Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

In particolare, codesto Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, esprimendosi in modo palesemente vago, generico e lacunoso, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. A tal proposito, basti rilevare - quale esempio esaustivo - che il ricorrente non ha saputo indicare con precisione gli avvenimenti del (...), in particolare il proprio comportamento prima, durante e dopo l'asserita manifestazione. Egli ha, infatti, dichiarato, in modo sbrigativo, di avere incitato, all'arrivo delle forze dell'ordine, i propri compagni a rimanere nel giardino e di essere fuggito quando le autorità avrebbero intimato i partecipanti a salire sulle vetture di polizia (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 8). Inoltre, l'insorgente ha affermato che quattro

suoi colleghi sarebbero stati fermati dalla polizia, ma è stato in grado di indicare il nome di un solo detenuto (I._____; cfr. ibidem). Per di più, non ha reso credibile la ragione per cui la polizia lo avrebbe cercato nella propria abitazione solo poche ore dopo la sua fuga dalla manifestazione, supponendo che I._____ lo avrebbe tradito (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 9). A fronte di tale circostanza, v'è ragione di concludere che tutti gli avvenimenti correlati all'asserito arresto dei quattro complici sono altrettanto inverosimili e inconsistenti. A conferma dell'inverosimiglianza di tali avvenimenti, aggiungasi che i documenti presentati dall'insorgente nulla comprovano o apportano a sostegno di quanto asserito dal medesimo. Infatti, per quanto attiene ai due certificati, codesto Tribunale tiene a sottolineare che essi contengono delle semplici allegazioni di parte, delle quali il ricorrente - come sopraevocato - non ha dimostrato in alcun modo la loro verosimiglianza, ciò che è già sufficiente a ritenere che non meritano alcuna considerazione. Dall'altro lato, le due tessere relative all'G._____ riportano un timbro che non continua sulle foto del ricorrente, peraltro chiaro segno di apposizione posteriore di una foto sulle tessere. Le foto sono, inoltre, presumibilmente riciclate da un altro documento, in quanto vi figura un timbro diverso da quello della tessera stessa. Inoltre, il certificato del 10 febbraio 2004 come pure i documenti del (...) nonché del (...) e del (...) non hanno alcun valore probatorio, giacché non redatti su carta ufficiale e privi di intestazioni, come pure riferimento agli organi preposti all'emanazione degli stessi. In siffatte circostanze, non soccorre pertanto il ricorrente l'allegazione secondo cui i documenti presentati sarebbero prova del suo grande coraggio e lo spirito di abnegazione nella lotta per le libertà fondamentali politiche e della persona in Niger (cfr. scritto del 13 giugno 2006 pag. 2). Per di più, l'insorgente ha dichiarato che appartenenti al suddetto movimento, con ruoli importanti all'interno della G._____, arrestati durante la manifestazione dell'(...), sarebbero stati rilasciati dopo una settimana di detenzione (cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 9). Non si comprende, perciò, perché il ricorrente rischierebbe, secondo le proprie dichiarazioni, di essere imprigionato senza equo processo, in caso di rientro in patria (cfr. verbale d'audizione 23 gennaio 2004 pag. 10 e gravame pag. 2). Alla luce dell'inverosimiglianza dei fatti addotti e dell'impertinenza, nonché della nullità dal punto di vista probatorio dei documenti presentati, non v'è motivo di ritenere che il ricorrente non possa beneficiare in patria di un equo processo in relazione ad eventuali

accuse mosse nei suoi confronti per ragioni che non appaiono di per sé avere alcuna relazione con uno dei motivi enumerati all'art. 3 LAsi.

9.

Da quanto esposto, consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

10.

Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

11.

11.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Niger possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr., RS 142.20).

11.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr. non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni.

11.3 Nel caso concreto non è dato rilevare - nella sostanza per le ragioni già indicate al considerando 8 del presente giudizio - alcun serio indizio secondo cui l'insorgente potrebbe essere esposto in caso

di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, il ricorrente non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Infine, ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la situazione generale che regna in un Paese non comporta, ad essa sola, l'illiceità del rimpatrio secondo le disposizioni della Convenzione (GICRA 1995 n. 12 consid. 10a pag. 110 e segg. nonché relativi riferimenti).

11.4 Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.

12.

Occorre quindi esaminare se per il ricorrente vi siano pericoli concreti in caso d'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (art. 83 cpv. 4 LStr.).

13.

13.1 Come noto, in Niger non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. Da questo profilo, l'esecuzione dell'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile.

13.2 Quanto alla situazione personale del ricorrente, il TAF constata che lo stesso è giovane e ha una buona formazione scolastica (cinque anni di scuola elementare, quattro anni di scuola media e tre anni di liceo; cfr. verbale d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 4 D2c). Non emerge altresì dalle carte processuali che soffra di seri problemi medici ostativi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24). Inoltre, il ricorrente ha dichiarato che i suoi genitori ed i suoi fratelli risiederebbero ancora in Patria, a D._____ (cfr. verbali d'audizione del 23 gennaio 2004 pag. 4 D/2b e del 16 dicembre 2003 pag. 2 D12). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un suo adeguato reinserimento sociale in Niger.

13.3 Inoltre, nonostante l'autore del gravame risieda in Svizzera dal 2003 ed abbia presentato una domanda d'asilo sei anni fa, non si giustifica di esaminare se il medesimo si trovi in una grave situazione personale ai sensi dell'art. 14a cpv. 4bis della, nel frattempo abrogata, legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS) e degli abrogati art. 44 cpv. 3-5 LAsi come pure 33 OAsi 1, ritenuto che un tale esame non è di competenza di questo Tribunale. Infatti, secondo l'art. 14 cpv. 2 LAsi, spetta al Cantone rilasciare un eventuale permesso di dimora ad una persona soggiornante in Svizzera da almeno cinque anni dalla presentazione della domanda d'asilo, di cui è sempre stato noto alle autorità il luogo di soggiorno e che ha dimostrato un certo grado d'integrazione. Per conseguenza, l'eventuale concessione di tale permesso all'insorgente esula dall'ambito procedurale della domanda d'asilo del caso di specie.

13.4 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile nella fattispecie.

14.

Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, l'insorgente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

15.

Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

16.

Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Esse sono computate con l'anticipo spese versato da quest'ultimo il 25 ottobre 2004.

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale
pronuncia:**

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. L'anticipo, di CHF 600.-, versato il 25 ottobre 2004, è computato con le spese processuali.

3.

Comunicazione a:

- rappresentante del ricorrente (plico raccomandato)
- UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM)
- J._____ (in copia)

Il giudice unico:

La cancelliera:

Pietro Angeli-Busi

Chiara Piras

Data di spedizione: